

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 1

mercoledì, 11 gennaio 2017

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE**- Risoluzioni**

RISOLUZIONE 21 dicembre 2016, n. 123

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2016, collegata alla deliberazione 21 dicembre 2016, n. 102 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2017).

pag. 3

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86

Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicata sul B.U. n. 86 del 28.12.2016, Parte prima).

Avviso Tecnico di errori materiali." 5

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Risoluzioni

RISOLUZIONE 21 dicembre 2016, n. 123

Risoluzione approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2016, collegata alla deliberazione 21 dicembre 2016, n. 102 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2017).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione 21 dicembre 2016, n. 102 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2017);

Viste:

- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017);

- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 89 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017);

- la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 90 (Bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019);

che complessivamente costituiscono la manovra finanziaria della Regione Toscana per l'anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019.

Premesso che:

- la proposta di legge di bilancio previsionale 2017 - 2019 della Regione Toscana è stata predisposta a legislazione vigente, ovvero tenendo conto della manovra finanziaria dello Stato per il 2016, definita con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2016"), la quale prevede un contributo complessivo a carico delle regioni a statuto ordinario di circa 2,7 miliardi di euro, quantificabile per la Regione Toscana in 210 milioni di euro di minore spesa;

- la manovra finanziaria complessiva della Regione è da considerarsi, pertanto, di natura prevalentemente tecnica in quanto determinata dalla necessità di evitare la gestione provvisoria del bilancio regionale, essendo stata presentata in attesa della nuova legge di bilancio dello Stato per il 2017.

Rilevato che:

- come descritto nella del. c.r. 102/2016 e nella l.r. 90/2016 sopracitate, per far fronte alla richiesta dello Stato di concorrere agli oneri di finanzia pubblica con tale contributo di 210 milioni di euro, la l.r. 90/2016 si pone l'obiettivo di realizzare un avanzo di bilancio di 80

milioni di euro, prefigurando di poter rinunciare a 130 milioni di euro di trasferimenti statali;

- l'avanzo di 80 milioni è determinato da una riduzione di spesa regionale libera comprimibile pari a circa 42 milioni di euro, a cui si somma un risparmio sulla spesa di personale per circa 24 milioni, oltre a risparmi su altri voci di spesa, tra cui una riduzione del cofinanziamento regionale dei fondi europei;

- in particolare, ciò ha determinato un impatto negativo per quanto riguarda settori rilevanti quali le politiche sociali, il diritto allo studio o la valorizzazione dei beni culturali.

Preso atto che:

- il 7 dicembre scorso, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

- pertanto, il bilancio previsionale della Regione Toscana potrà essere oggetto di successive variazioni che tengano conto degli effetti dell'approvazione della legge di stabilità dello Stato per l'anno 2017, con l'obiettivo di recuperare ulteriore capacità di spesa nei settori maggiormente interessati dalla manovra finanziaria regionale.

Considerato che:

- la stessa nota di aggiornamento al DEFR 2017, in attesa delle modifiche della proposta di programma regionale di sviluppo (PRS) 2016 - 2020 all'attenzione del Consiglio Regionale per l'approvazione definitiva, si presenta come una sostanziale conferma del documento già approvato lo scorso settembre;

- pertanto, tale nota prevede che gli aggiornamenti che si renderanno necessari, con particolare riferimento agli interventi da realizzare il prossimo anno, possano essere recuperati non appena il PRS sarà approvato e quindi presentati successivamente al Consiglio regionale, come peraltro previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).

Ricordato che, proprio in riferimento al DEFR 2017 ed alla manovra finanziaria 2017 nel suo complesso, con la risoluzione 28 settembre 2016, n. 82, il Consiglio regionale impegnava la Giunta regionale:

- ad una serie di obiettivi di cui tenere conto nella predisposizione della manovra finanziaria complessiva per l'anno 2017, tra i quali:

- l'esclusione di aumenti della tassazione regionale su imprese e famiglie;

- la salvaguardia delle politiche regionali in materia di cultura, istruzione, politiche sul lavoro e sociale;

- l'individuazione delle opere pubbliche da finanziare anche prevedendo l'eventualità di successive

rimodulazioni delle risorse a disposizione al fine di poter utilizzare per intero lo spazio di spesa a disposizione per investimenti;

- la priorità, sempre in tema di investimenti, al tema delle infrastrutture ed ai progetti di innovazione territoriale.

- ad una serie di azioni in merito agli aspetti generali previsti sul DEFR 2017, quindi da tradursi anche sul PRS 2016 - 2020, in materia di sviluppo economico, riduzione delle disparità territoriali tra le varie aree della Regione, contrasto agli squilibri sociali, uso consapevole delle risorse ambientali, sostegno all'innovazione istituzionale ed alle imprese toscane.

Considerato che:

- tale manovra finanziaria, da considerarsi di natura tecnica, risulta necessaria ai fini di garantire piena operatività della Regione Toscana nel contesto di instabilità economica e finanziaria attuale;

- in un quadro complessivo di contrazione della spesa pubblica, è opportuno perseguire un'azione continua di riqualificazione della spesa (c.d. "spending review") al fine di eliminare eventuali sacche di inefficienza e realizzare risparmi da poter reinvestire in politiche utili per i cittadini e per le imprese;

- così come realizzato anche dal Consiglio regionale per quanto riguarda il proprio bilancio interno, la Giunta regionale debba intensificare ogni azione utile volta alla revisione della spesa al fine di privilegiare le politiche regionali ritenute prioritarie così come individuate dagli indirizzi approvati in Consiglio regionale con le risoluzioni 13/2015, 35/2016, 82/2016 e, comunque, privilegiando gli investimenti a sostegno del mondo delle imprese e dell'occupazione;

- pertanto, la prima utile variazione al bilancio 2017, dovrà porsi gli obiettivi di recuperare ulteriore capacità di spesa per i settori maggiormente interessati dalla manovra presentata dalla Giunta regionale nonché, come sopra richiamato, tenere conto degli indirizzi espressi dal Consiglio regionale.

Ritenuto che:

- più in generale, appare opportuno, data la complessità dell'attuale quadro politico-economico internazionale, proseguire comunque in un'attività di programmazione del bilancio regionale volta alla salvaguardia degli equilibri generali, nonché al mantenimento di una politica di accantonamenti del bilancio regionale che tenga conto dell'evoluzione degli scenari economici generali;

- siano da attivare quanto prima le opportune verifiche in merito agli effetti delle legge di stabilità dello Stato sui trasferimenti alle regioni a statuto ordinario e, più in generale, siano da valutare iniziative di approfondimento, a partire dalla Conferenza Stato-Regioni, sulla possibilità di rivedere le modalità di calcolo del pareggio di bilancio al fine di sostenere con maggior forza le politiche di

investimenti pubblici necessarie per sostenere la ripresa economica ed occupazionale.

CONDIVIDE

i contenuti presenti nella nota di aggiornamento del DEFR 2017 e, più in generale, delle leggi che complessivamente costituiscono la manovra finanziaria della Regione Toscana per l'anno 2017 e pluriennale 2017 - 2019, considerando la stessa una manovra di natura essenzialmente tecnica.

IMPEGNA

LA GIUNTA REGIONALE

a dar luogo con maggior forza ad una profonda revisione complessiva delle politiche di spesa di natura comprimibile, al fine di ridurre eventuali sacche di inefficienza e recuperare risorse utili per le politiche attive della Regione privilegiando quelle ritenute prioritarie, così come individuate dalle risoluzioni in materia approvate dal Consiglio regionale, 13/2015, 35/2016, 82/2016 e, in particolare, per sostenere gli investimenti necessari per la ripresa economica ed occupazionale della Toscana;

a seguito della legge di stabilità dello Stato per l'anno 2017, recentemente approvata dal Parlamento, ed in relazione a quanto riportato al paragrafo precedente, a verificare la possibilità di presentare quanto prima variazioni al bilancio regionale al fine di recuperare ulteriore capacità di spesa per i settori maggiormente interessati dall'attuale manovra finanziaria della Regione Toscana, a partire dalle politiche sociali, dal diritto allo studio e dalla valorizzazione dei beni culturali;

a tenere conto, in particolare, in sede di tale eventuale variazione di bilancio, degli indirizzi già espressi con la risoluzione 82/2016 in materia di tassazione, di sostegno alle imprese ed all'innovazione istituzionale, nonché di investimenti, a partire da quelli in infrastrutture. Per questi ultimi il Consiglio regionale, con la stessa risoluzione, aveva impegnato la Giunta regionale ad uno stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro rispetto alle previsioni in essere, nonché a prevedere specifici meccanismi di rimodulazione delle priorità di intervento finalizzati ad un più efficace utilizzo delle risorse;

ad adeguare i contenuti della nota di aggiornamento al DEFR 2017, in coerenza con gli aggiornamenti della finanza pubblica nazionale e con gli indirizzi espressi dal Consiglio regionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare per il prossimo anno, una volta approvato in modo definitivo il PRS 2016 - 2020 attualmente all'attenzione del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva;

a valutare la possibilità di attivare, all'interno della Conferenza delle regioni e delle province autonome, iniziative di approfondimento sia sulla necessità di aggiornare la relazione complessiva tra finanza statale e finanza regionale, sia sulla revisione delle modalità di calcolo del pareggio di bilancio al fine di sostenere con maggior forza le politiche di investimenti pubblici necessarie per sostenere la ripresa economica ed occupazionale del Paese.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

Il Presidente
Eugenio Giani

I Segretari
Giovanni Donzelli
Antonio Mazzeo

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2016, n. 86

**Testo unico del sistema turistico regionale. (Pubblicata sul B.U. n. 86 del 28.12.2016, Parte prima).
Avviso Tecnico di errori materiali.**

Con riferimento alla legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, n. 57, Parte prima, del 28 dicembre 2016, si segnala che, a causa di errori materiali, i sotto elencati punti del testo debbono essere letti come appresso specificato:

Art. 3, comma 1, lettera r): in luogo di «articolo 104» leggasi «articolo 105»;

Art. 3, comma 1, lettera s): in luogo di «articolo 115» leggasi «articolo 116»;

Art. 3, comma 1, lettera t): in luogo di «articolo 121» leggasi «articolo 122»;

Art. 3, comma 1, lettera u): in luogo di «articolo 122» leggasi «articolo 123»;

Art. 8, comma 3: in luogo di «con regolamento» leggasi «con il regolamento»;

Art. 86, comma 1: in luogo di «euro 1.500,000», leggasi «euro 1.500,00»;

Art. 105 comma 1, lettera a), numero 2: in luogo di «con regolamento» leggasi «con il regolamento»;

Art. 105, comma 1, lettera b): in luogo di «all'articolo 106», leggasi «all'articolo 107»;

Art. 108, comma 1: in luogo di «all'articolo 106», leggasi «all'articolo 107»;

Art. 109, comma 1: in luogo di «all'articolo 106», leggasi «all'articolo 107»;

Art. 112, comma 2, lettera a), in luogo di «105» leggasi «106» in entrambe le occorrenze;

Art. 112, comma 2, lettera b), in luogo di «all'articolo 109» leggasi «all'articolo 110»;

Art. 112, comma 3, lettera a), in luogo di «dell'articolo 109» leggasi «dell'articolo 110»;

Art. 115, comma 1, lettera a): in luogo di «articolo 115» leggasi «articolo 116»;

Art. 118, comma 1: in luogo di «all'articolo 116» leggasi «all'articolo 117»;

Art. 120, comma 2: in luogo di «all'articolo 118» leggasi «all'articolo 119»;

Art. 120, comma 3: in luogo di «dell'articolo 118» leggasi «dell'articolo 119»;

Art. 123, comma 1, lettera a): in luogo di «all'articolo 124» leggasi «all'articolo 125»;

Art. 123, comma 1, lettera b): in luogo di «all'articolo 124» leggasi «all'articolo 125»;

Art. 124, comma 1: in luogo di «all'articolo 145» leggasi «all'articolo 146»;

Art. 124, comma 2: in luogo di «dell'all'articolo» leggasi «dell'articolo»;

Art. 124, comma 3: in luogo di «all'articolo 122» leggasi «all'articolo 123»;

Art. 126, comma 1: in luogo di «articoli 123, comma 4, e 124» leggasi «articoli 124, comma 4, e 125»;

Art. 129, comma 2: in luogo di «all'articolo 127» leggasi «all'articolo 128»;

Art. 129, comma 3: in luogo di «dell'articolo 127» leggasi «dell'articolo 128»;

Art. 132, comma 2: in luogo di «all'articolo 137» leggasi «all'articolo 138» e in luogo di «dall'articolo 141» leggasi «dall'articolo 142»;

Art. 132, comma 4: in luogo di «all'articolo 132» leggasi «all'articolo 133» e in luogo di «all'articolo 133» leggasi «all'articolo 134»;

Art. 133, comma 1, lettera d): in luogo di «all'articolo 133» leggasi «all'articolo 134»;

Art. 133, comma 2: in luogo di «all'articolo 137» leggasi «all'articolo 138»;

Art. 134, comma 6: in luogo di «all'articolo 132» leggasi «all'articolo 133»;

Art. 135, comma 1: in luogo di «all'articolo 133» leggasi «all'articolo 134»;

Art. 136, comma 2: in luogo di «all'articolo 132» leggasi «all'articolo 133»;

Art. 136, comma 7: in luogo di «all'articolo 132» leggasi «all'articolo 133»;

Art. 138, comma 4, lettera d): in luogo di «articoli 133 e 134» leggasi «articoli 134 e 135»;

Art. 139, comma 1: in luogo di «all'articolo 130» leggasi «all'articolo 131»;

Art. 143, comma 1, lettera a): in luogo di «all'articolo 131» leggasi «all'articolo 132»;

Art. 143, comma 1, lettera b): in luogo di «all'articolo 135» leggasi «all'articolo 136»;

Art. 143, comma 2: in luogo di «dell'articolo 139» leggasi «dell'articolo 140»;

Art. 143, comma 3, lettera a): in luogo di «dell'articolo 135» leggasi «dell'articolo 136»;

Art. 143, comma 3, lettera b): in luogo di «l'articolo 139» leggasi «l'articolo 140»;

Art. 145, comma 5: in luogo di «all'articolo 145» leggasi «all'articolo 146»;

Art. 146, comma 2: in luogo di «all'articolo 150» leggasi «all'articolo 151» e in luogo di «dall'articolo 154» leggasi «dall'articolo 155»;

Art. 146, comma 4: in luogo di «all'articolo 146» leggasi «all'articolo 147» e in luogo di «all'articolo 147» leggasi «all'articolo 148»;

Art. 146, comma 5: in luogo di «all'articolo 146» leggasi «all'articolo 147»;

Art. 147, comma 1, lettera e): in luogo di «all'articolo 147» leggasi «all'articolo 148»;

Art. 148, comma 4: in luogo di «all'articolo 150» leggasi «all'articolo 151»;

Art. 149, comma 1: in luogo di «all'articolo 147» leggasi «all'articolo 148»;

Art. 150, comma 2: in luogo di «all'articolo 150» leggasi «all'articolo 151» e in luogo di «all'articolo 146» leggasi «all'articolo 147»;

Art. 156, comma 1: in luogo di «all'articolo 145» leggasi «all'articolo 146»;

Art. 156, comma 2: in luogo di «dell'articolo 152» leggasi «dell'articolo 153»;

Art. 156, comma 3: in luogo di «dell'articolo 152» leggasi «dell'articolo 153».

D'ordine del Presidente

Il funzionario PO

Alessandro Tonarelli

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631